

Spese giudiziali civili - di cassazione - giudizio di rinvio -
Decisione a contenuto non definitivo - Pronuncia di cassazione con
rinvio - Liquidazione delle spese ad opera del giudice del rinvio -
Contenuto - Limiti.

In presenza di una pronuncia di cassazione con rinvio, avente ad
oggetto una decisione a contenuto non definitivo, il giudice del
rinvio è tenuto alla sola liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità e di quello di rinvio aventi ad oggetto la predetta
sentenza non definitiva, laddove le spese relative all'intero giudizio
di merito in cui la predetta decisione non definitiva si inserisce
devono essere liquidate e regolate dal giudice che pronuncia la
relativa sentenza definitiva, con la quale lo stesso opera la
valutazione unitaria e globale della soccombenza.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22650 del 19/10/2020 (Rv.
659372 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 385](#), [Cod Proc Civ art 279](#),
[Cod Proc Civ art 091](#), [Cod Proc Civ art 092](#), [Cod Proc Civ art 394](#)

corte

cassazione

22650

2020